



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.

Dott. Salvatore Daidone Consigliere

Dott. Pietro Lisa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 475/2006,
promosso con citazione notificata il 28/8/2006

da

Tizio, rappresentato e difeso dall'avv. X giusta mandato a margine
della citazione di primo grado

appellante

contro

Caio di Caio & C sas, in persona del legale rappresentante Caio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Y e Z giusta mandato a margine della comparsa di risposta d'appello
appellata

CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:

Riformare l'appellata sentenza del tribunale di Udine sez. Distaccata di Cividale del Friuli e accertarsi e dichiararsi che la Caio sas non ha e non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo portato nell'atto di precetto di data 27/2/2003 nei confronti di Tizio.

In subordine dichiararsi comunque non dovuto l'importo precettato a titolo IVA su diritti ed onorari.

Spese di entrambi i gradi di causa integralmente rifuse.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

In via principale: respingersi l'appello avversario; confermarsi la sentenza impugnata e comunque, anche per quanto occorrer possa, in via di appello incidentale condizionato respingersi l'opposizione a precetto siccome inammissibile.

Con rifusione delle spese del grado e con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con sentenza 11-17 novembre 2005, respinse l'opposizione a precetto (titolo esecutivo la sentenza n. 1306/2002 del Tribunale di Udine la quale, dichiarando cessata la materia del contendere, aveva condannato Tizio al pagamento delle spese di lite) notificato dalla Caio sas a Tizio; compensò le spese di lite.

Ha interposto appello il soccombente, lamentando l'omessa pronuncia, da parte del Giudice, in ordine all'avvenuta caducazione del titolo portato in esecuzione: la Corte d'Appello di Trieste aveva infatti riformato la sentenza del Tribunale di Udine, condannando la società Caio sas al pagamento delle spese di lite.

Non doveva inoltre essere corrisposta l'Iva, poiché detta società poteva portare l'imposta in detrazione.

Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che, contrariamente alla sentenza citata dall'appellata, la prevalente e ormai consolidata giurisprudenza ritiene che: *“l'art. 336 cpc disponendo –al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie- che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti della sentenza riformata o cassata comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo*

grado sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente" (Cass. n. 15220 del 2005, conformi n. 8263 e 8745 del 2000, 16170 del 2001, 7353 del 2004).

All'udienza del 23 giugno 2010, in sede di precisazione delle conclusioni del procedimento di primo grado, l'opponente aveva depositato la sentenza di riforma della Corte d'Appello di Trieste e, in conclusionale, aveva evidenziato l'interesse ad *"ottenere la restituzione di quanto pagato al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata e sulla base di un titolo inesistente"*.

Ne deriva che, essendosi caducato il titolo esecutivo, andava accolta l'opposizione a precetto.

In tale senso va disposta la riforma della sentenza. Non occorre infatti esaminare l'ulteriore motivo di gravame, assorbito.

Le spese di lite del primo grado possono essere dichiarate nuovamente compensate, oltre che per i motivi esposti dal primo Giudice, pure perché la comunicazione della riforma della sentenza di cui al titolo esecutivo è avvenuta solo in corso di giudizio, mentre seguono la soccombenza quelle di secondo grado, in favore del difensore, antistatario come da richiesta formulata in comparsa conclusionale.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 197/2005 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, dichiara che la Caio & C sas non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Tizio.

Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 2.800,00 di cui E. 1.500,00 per onorari, E. 300,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. X, antistatario.

Trieste 19 ottobre 2010

Il Presidente est.